



# FIPAV - Commissione Tesseramento Atleti Sezione Distaccata Campania-Puglia-Basilicata-Molise

Sede: C/O FIPAV - Comitato Regionale Campania - Viale Margherita, 36 - 4° Piano  
CAP 80147 - Napoli (Quartiere Ponticelli)

Corrispondenza: C/O FIPAV - Comitato Regionale Campania - Casella Postale N° 502  
Ufficio Postale Napoli 83 - CAP 80133 - Napoli

Telefono: 081.561.70.67 - Fax: 081.214.17.02 - e-mail: cta.campania@federvolley.it

C/C Postale: N. 22625800 - intestato a Federazione Italiana Pallavolo Comitato Regionale Campania

## Ricorso dell'atleta ZARA Martina per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla ASD VOLLEY TERMOLI.

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Distaccata Campania-Basilicata-Molise-Puglia

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| • Avv. Augusto Mattiello   | Presidente          |
| • Avv. Adolfo Mutarelli    | Componente Relatore |
| • Avv. Carlo Maione        | Componente          |
| • Avv. Ennio De Vita       | Assistente          |
| • Sig. Pellegrino Nunziata | Segretario          |

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria e dell'udienza per la discussione del merito, presente la ricorrente, e la società regolarmente costituitasi,

### OSSERVA

L'atleta Zara Martina ha chiesto lo scioglimento del vincolo con l'associato A.S.D VOLLEY TERMOLI per le seguenti motivazioni:

1. Difetto di interesse nei confronti dell'atleta da parte del sodalizio sportivo e mancata sottoposizione a visita medica dopo infortunio incorso in allenamento;
2. Incompatibilità ambientale.

Su tali premesse l'atleta ricorrente ha chiesto in via principale lo scioglimento del vincolo per giusta causa imputabile alla ASD Volley Termoli e, in via di gradata subordinazione, lo scioglimento del vincolo per giusta causa con contestuale determinazione di indennizzo.

Si è costituito in giudizio la ASD Volley Termoli che ha contestato la ricostruzione dei fatti così come operata dall'atleta ricorrente concludendo per il rigetto del ricorso perché inammissibile e infondato e, in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento dello stesso, ha chiesto la determinazione di un congruo indennizzo in quanto lo scioglimento del rapporto non poteva ritenersi imputabile alla società.

oooooooo

In via preliminare la Commissione osserva che alcun effetto preclusivo del presente giudizio può derivare dalla precedente decisione del 30 gennaio 2010 intervenuta tra le stesse parti con analoga causa petendi. Ed infatti con la predetta decisione, in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata la società sportiva ex art. 35, 2 comma del RAT, il ricorso dell'atleta venne dichiarato inammissibile in limine litis.

Entrando nel merito delle pretese azionate nel presente ricorso dalla documentazione esibita in atti e dallo stesso contenuto dell'interrogatorio delle parti presenti non sono emersi significativi profili idonei a configurare una imputabilità dello scioglimento a carico della società. La rappresentante della parte resistente, confermando peraltro quanto emerge anche dalla memoria di costituzione, ha manifestato il vivo interesse sodalizio sportivo verso l'atleta dichiarando che la stessa, pur di conservare il vincolo sportivo, era disponibile a valutare il prestito dell'atleta a titolo gratuito ad altra società a parità di livello tecnico. Risulta peraltro incontestato che l'atleta è stata convocata per le attività sportive per la stagione 2010/2011



## FIPAV - Commissione Tesseramento Atleti Sezione Distaccata Campania-Puglia-Basilicata-Molise

Sede: C/O FIPAV - Comitato Regionale Campania - Viale Margherita, 36 - 4° Piano  
CAP 80147 - Napoli (Quartiere Ponticelli)

Corrispondenza: C/O FIPAV - Comitato Regionale Campania - Casella Postale N° 502  
Ufficio Postale Napoli 83 - CAP 80133 - Napoli

Telefono: 081.561.70.67 - Fax: 081.214.17.02 - e-mail: cta.campania@federvolley.it

C/C Postale: N. 22625800 - intestato a Federazione Italiana Pallavolo Comitato Regionale Campania

La stessa circostanza della pretesa mancata assistenza da parte della A.S.D VOLLEY Termoli in occasione dell'infortunio dell'atleta non risulta essere stata riproposta in sede di interrogatorio e, in ogni caso, risulta poi contestata dalla parte convenuta a mezzo del rinvio per relationem alla documentazione di cui alla memoria predisposta in occasione del precedente ricorso e nuovamente depositata in atti.

Alla luce di quanto precede la domanda principale di scioglimento del vincolo per causa imputabile alla società deve ritenersi infondata e, come tale, si respinge .

In via subordinata l'atleta ha proposto domanda per scioglimento del vincolo con determinazione di indennizzo.

In ordine a tale capo di domanda appare opportuno osservare come l'interrogatorio delle parti ha confermato l'incompatibilità tra l'atleta ed il sodalizio sportivo di appartenenza. Tale incompatibilità appare altresì essersi oramai consolidata nel tempo atteso che l'atleta dalla stagione agonistica 2009/2010 non ha più preso parte agli allenamenti abbandonando di fatto il sodalizio sportivo. La stessa ha altresì manifestato in ricorso il proposito , in ipotesi di permanenza del vincolo, di cambiare disciplina sportiva. Il protratto mancato dialogo tra sodalizio ed atleta, la situazione di incompatibilità desumibile dagli atti di causa e peraltro confermata in sede di interrogatorio e del tentativo di conciliazione esperito dalla Commissione appare integrare la ipotesi di scioglimento del vincolo per giusta causa non imputabile alla società.

La Commissione pertanto accoglie la domanda proposta in via subordinata di svincolo per giusta causa non imputabile al sodalizio ex art. 35, 3° comma RAT.

Ne consegue pertanto che l'atleta è tenuta ad indennizzare la A.S.D. Volley Termoli ai sensi dell'art. 35, 4° comma R.A.T. La Commissione ritiene equo determinare l'indennizzo in Euro 2.000,00 (duemila/00) subordinando, ovviamente, lo svincolo all'effettivo versamento del determinato indennizzo.

P.Q.M.

Accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e dichiara lo scioglimento del vincolo dell'atleta Zara Martina dalla società A.S.D. VOLLEY TERMOLI per giusta causa non imputabile alla società stessa.

Dispone a titolo di indennizzo a favore della società sportiva il pagamento da parte dell'atleta dell'importo di Euro 2.000,00 (duemila/00), subordinando lo svincolo all'effettivo pagamento di detto importo. Dispone infine l'incameramento della tassa ricorso versata dal ricorrente e la restituzione di quella versata dalla società resistente.

AFFISSIONE ALBO 18 ottobre 2010

DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 19 ottobre 2010

*F.to Il Presidente CTA sez. distaccata  
Campania-Puglia-Basilicata-Molise*

*Avv. Augusto Mattiello*